



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------|---|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) ACHILLE | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) CETRA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRETTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore GIOVANNI AFFERNI

Seduta del 11/02/2020

FATTO

Parte ricorrente ha dichiarato quanto segue:

- ha stipulato con l'intermediario, in data 06.08.2010, il contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio n. ***256;
- il contratto è stato estinto anticipatamente in data 31.12.2011; in sede di conteggio estintivo l'intermediario ha riconosciuto solo un rimborso a titolo di commissioni e premi assicurativi per € 447,53;
- le clausole relative alla commissione di attivazione, commissione di gestione pratica, agli oneri di intermediazione e quella riferita ai costi assicurativi devono essere rimborsate secondo un criterio pro quota;
- richiede, inoltre, gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso e le spese legali per € 500,00.

In conclusione parte ricorrente, visto l'esito negativo del reclamo, chiede:



Richiesta economica:

commissioni di attivazione ed eventuali oneri richiesti all'Amministrazione per la gestione delle trattenute pro quota:
 $\text{€ } 257,15 \text{ (totale) } / 60 \text{ (totale rate) } \times 45 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 192,86$
commissioni di gestione pratica e spese documentali pro quota:
 $\text{€ } 837,94 \text{ (totale) } / 60 \text{ (totale rate) } \times 45 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 628,46$ - già rimborsate in
Conteggio estintivo: $\text{€ } 447,53 = \text{€ } 180,93$
oneri relativi al costo di intermediazione per l'attività di mediazione e/o promozione pro quota:
 $\text{€ } 897,00 \text{ (totale) } / 60 \text{ (totale rate) } \times 45 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 672,75$
Costi assicurativi pro quota:
 $\text{€ } 122,65 \text{ (totale costo assicurativo) } / 60 \text{ (totale rate) } \times 45 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione) } = \text{€ } 91,99$
Totale rimborso € 1.138,53

Si aggiungono gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha eccepito quanto segue:

- il contratto è stato estinto con decorrenza 31.12.2011 alla rata n.15; in tale occasione la banca ha rimborsato al cliente la somma di € 447,53 a titolo di ratei non maturati;
 - in parziale accoglimento del reclamo, ha offerto al cliente la somma (non riscossa) di € 372,54 comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo non goduto;
 - la richiesta relativa alle commissioni di attivazione deve essere rigettata perché la somma corrisposta è riconducibile ad attività *up front* e in quanto tale non rimborsabile;
 - la richiesta di rimborso con ad oggetto le commissioni bancarie deve essere rigettata nel merito in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo è conforme ai principi contabili internazionali;
 - la richiesta relativa agli oneri di intermediazione deve essere rigettata in quanto si tratta di attività *up front*; in ogni caso il soggetto legittimato passivo è l'intermediario del credito e non la banca;
 - con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio vita il soggetto competente al rimborso è la compagnia assicurativa; nell'ambito dell'offerta effettuata in riscontro al reclamo è stata comunque compresa una somma spettante al cliente a tale titolo al fine di addivenire ad una definizione bonaria della controversia;
 - con riferimento alle spese assicurative a copertura del rischio impiego non compete al cliente alcun rimborso in quanto il premio è stato corrisposto direttamente dalla banca.
- In conclusione l'intermediario chiede:



Conclusioni

In considerazione di quanto sopra esposto, Voglia l'On. Collegio, verificata la trasparenza e correttezza del comportamento della Banca, provvedere come segue:

1) in via principale:

- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione, tenuto conto di quanto già rimborsato da ██████████ pari ad € 447,53;
- rigettare, per i motivi su espressi, la richiesta di restituzione delle commissioni di attivazione;
- rigettare, per le ragioni meglio chiarite in narrativa, l'avversa richiesta di rimborso delle spese assicurative;
- rigettare, per i motivi su esposti, la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione;

2) in via subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari ad € 372,54, rifiutato dal ricorrente;

3) in via di ulteriore subordinata:

- nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari ad € 447,53.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte essenzialmente sulla questione della quantificazione del rimborso da parte dell'intermediario della quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata degli oneri previsti da un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio e dei premi relativi alle polizze a questo abbinate.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-sexies TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016). Sulla sussistenza del diritto all'equo rimborso degli oneri non maturati e/o goduti anche per contratti stipulati in momenti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 125-sexies, si veda, tra le altre: Collegio di Roma, decisione n. 1215 del 09.02.2017. Secondo l'orientamento consolidato dei Collegi ABF, *"l'art. 125 sexies TUB introdotto dal d.lgs. n. 141/2010, deve essere inteso quale norma non già innovativa, bensì sostanzialmente ricognitiva della normativa previgente"* (cfr. tra le più recenti, Collegio di Milano, n.14909/19).

Ciò premesso, deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: *“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l’effetto imposto dalla rilettura dell’art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi recurring deve comunque pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *“deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento”.*

Innanzitutto si osserva che non risultano presentati all’ABF precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame e con i quali sia già stata domandata la retrocessione di costi in conseguenza dell’estinzione anticipata.

Dai documenti in atti risulta l’estinzione anticipata al 1/01/2012, dopo la scadenza di n. 15 rate (su n. 60 rate totali).



Passando a considerare il contratto di finanziamento in oggetto, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, le commissioni di attivazione (B), sono qualificabili come *recurring*; le commissioni di gestione pratica (C), hanno anch'esse natura *recurring*; gli oneri di intermediazione (D) hanno invece natura *up front* (e, per orientamento consolidato, legittimata passiva è anche la banca).

In merito alla rimborsabilità della quota del premio assicurativo, come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016). Con riferimento agli oneri assicurativi ex lettera G le condizioni contrattuali prevedono, in caso di estinzione anticipata, il rimborso secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza che, tuttavia, non sono prodotte dall'intermediario; ne consegue che, in conformità al consolidato orientamento dei Collegi, dovranno rimborsarsi tali oneri secondo un criterio *pro rata temporis*.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 12.488,79 | Tasso di interesse annuale | 4,00% |
| Durata del prestito in anni | 5 | Importo rata | 230,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 75,00% |
| Data di inizio del prestito | 01/10/2010 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 57,48% |

| rate pagate | 15 | rate residue | 45 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-------------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|---------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Commissioni di attivazione (B) | | | | 257,15 | Recurring | 75,00% | 192,86 | | 192,86 |
| Commissioni di gestione pratica (C) | | | | 837,94 | Recurring | 75,00% | 628,46 | 447,53 | 180,93 |
| Oneri intermediazione (D) | | | | 897,00 | Upfront | 57,48% | 515,58 | | 515,58 |
| Oneri assicurativi (G) | | | | 122,65 | Recurring | 75,00% | 91,99 | | 91,99 |
| Totale | | | | 2.114,74 | | | | | 981,36 |

L'importo residuo da rimborsare al cliente non coincide con quello dallo stesso domandato nel ricorso (€ 1.138,53) per effetto della differente qualificazione della clausola ex lettera D alla quale è attribuita natura *upfront*.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi il decorso degli stessi deve essere considerato non già dall'estinzione, ma a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13). Non sussistono, attesa la natura seriale del ricorso, i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento n. 4618/2016 per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 981,36 oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA